

Legge federale concernente l'introduzione di un referendum finanziario

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 141 capoverso 1 lett. c della Costituzione federale¹,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ... [data delle decisioni della Commissione]²
e il parere del Consiglio federale del ...³ [data],

decreta:

I

La legge federale del 13 dicembre 2002⁴ sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) è modificata come segue:

Art. 25 Finanze

¹ L'Assemblea federale stabilisce le spese e le uscite per investimenti nel preventivo e nelle relative aggiunte. A tal fine si avvale della forma del decreto federale semplice.

² Stanzia nella forma di un decreto federale sottoposto a referendum facoltativo i crediti d'impegno che prevedono nuove spese uniche superiori a 200 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a 20 milioni di franchi e che non sono stati stanziati con urgenza.

³ Stanzia i rimanenti crediti d'impegno e i limiti di spesa nella forma del decreto federale semplice.

⁴ Approva il consuntivo avvalendosi a tal fine della forma del decreto federale semplice.

⁵ Nei decreti di stanziamento stabilisce lo scopo e l'ammontare dei crediti. Vi può inoltre precisare le condizioni quadro d'impiego, i tempi d'attuazione del progetto e le modalità di resoconto da parte del Consiglio federale.

- 1 **RS 101**
- 2 **FF 2007 ...**
- 3 **FF 2007 ...**
- 4 **RS 171.10**

II

La legge federale del 7 ottobre 2005⁵ sulle finanze della Confederazione (LFC) è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} Se sottostanno a referendum facoltativo, i crediti d'impegno sono sottoposti all'Assemblea federale nella forma del disegno di decreto federale. Questo può esserle sottoposto con un messaggio particolare o nell'ambito di un messaggio concernente il preventivo e le relative aggiunte.

Art. 28 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Se adempie le condizioni di cui all'articolo 25 capoverso 2 della legge sul Parlamento, il credito d'impegno deve essere stanziato dall'Assemblea federale. Se le Camere federali non sono riunite, il Consiglio federale ne chiede la convocazione per una sessione straordinaria.

III

Disposizione transitoria

La presente legge si applica ai crediti d'impegno che dopo la sua entrata in vigore sono proposti all'Assemblea federale.

IV

Referendum et entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza I (Heim Bea, Allemann, Donzé, Dormond Béguelin, Engelberger, Gross Andreas, Hubmann, Leuenberger-Genève, Meyer Thérèse, Roth-Bernasconi, Schelbert)

Non entrata in materia

Minoranza II (Lustenberger, Amstutz, Fehr Hans, Hutter Jasmin, Schibli, Weyeneth)
Istituzione del referendum finanziario a livello costituzionale (cfr. infra decreto federale concernente l'introduzione di un referendum finanziario)

⁵ FF 2005 5315

Minoranza III (Weyeneth, Amstutz, Fehr Hans, Lustenberger, Perrin)

Art. 25 LParl cpv. 2 e 3

² Stanza i crediti di impegno e i limiti di spesa nella forma di un decreto federale sottoposto al referendum facoltativo, se:

- il credito d'impegno o il limite di spesa prevede nuove spese uniche superiori a 200 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a 20 milioni di franchi, e
- il credito d'impegno non è stato stanziato dall'Assemblea federale secondo la procedura d'urgenza;

³ Stanza i rimanenti crediti d'impegno e limiti di spesa nella forma del decreto federale semplice.

Minoranza IV (Fluri, Beck, Engelberger, Meyer Thérèse, Moret, Müller Philip)

Stralcio dell'art. 28 cpv. 1^{bis} LFC

Attuazione del referendum finanziario sul piano costituzionale e legislativo secondo la proposta della minoranza II (Lustenberger, Amstutz, Fehr Hans, Hutter Jasmin, Schibli, Weyeneth)

Decreto federale concernente l'introduzione di un referendum finanziario

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ... [data della decisione della Commissione]⁶
e il parere del Consiglio federale del ... [data]⁷,

decreta:

I

La Costituzione federale⁸ è modificata come segue:

Art. 141 cpv. 1 lett. c^{bis} (nuovo)

¹ Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:

...

^{c^{bis}}. i crediti d'impegno che prevedono nuove spese uniche superiori a 200 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a 20 milioni di franchi e non sono stati stanziati con urgenza dall'Assemblea federale;

II

¹ Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

² Esso entra in vigore contemporaneamente alla legge federale concernente l'introduzione del referendum finanziario.

⁶ FF 2007 ...

⁷ FF 2007 ...

⁸ RS 101

Eventualmente, nel caso in cui la Minoranza II abbia il sopravvento:

Minoranza III (Weyeneth, Amstutz, Fehr Hans, Lustenberger, Perrin)

Art. 141 cpv. 1 lett. c^{bis}

¹ Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:

...

^{c^{bis}}. i crediti d'impegno e i limiti di spesa se:

- il credito d'impegno o il limite di spesa prevede nuove spese uniche superiori a 200 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a 20 milioni di franchi, e
- il credito d'impegno non è stato stanziato con urgenza dall'Assemblea federale;

Minoranza IV (Fluri, Beck, Engelberger, Meyer Thérèse, Moret, Müller Philip)

Art. 141 cpv. 1 lett. c^{bis}

¹ Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:

...

^{c^{bis}}. i crediti d'impegno che ... se non sono stati stanziati nell'ambito di una procedura d'urgenza disciplinata dalla legge;

Minoranza V (Beck, Donzé, Dormond Béguelin, Hubmann, Meyer Thérèse, Moret, Roth-Bernasconi)

Art. 141 cpv. 1 lett. c^{bis}

¹ Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:

...

^{c^{bis}}. i crediti d'impegno che prevedono nuove spese uniche superiori a 0,5 per cento delle spese secondo l'ultimo consuntivo o nuove spese ricorrenti superiori allo 0,05 per cento delle spese secondo l'ultimo consuntivo e non sono stati stanziati dall'Assemblea federale secondo la procedura d'urgenza;

Minoranza VI (Gross Andreas)

Art. 189 cpv. 1^{bis}

Giudica anche i ricorsi:

- per inosservanza del contenuto e dello scopo di un'iniziativa popolare generica da parte dell'Assemblea federale;

- per violazione del diritto di voto dei cittadini dovuta alla forma scelta per un decreto finanziario di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera c^{bis}.

Modifiche della legge federale concernente l'introduzione di un referendum finanziario, nel caso in cui la minoranza II abbia il sopravvento

Art. 25, cpv. 2 e 3 LParl

² Stanza i crediti d'impegno sottoposti al referendum facoltativo nella forma del decreto federale. I rimanenti crediti d'impegno e i limiti di spesa sono stanziati avvalendosi della forma del decreto federale semplice.

³ *stralciato*

Art. 28 cpv. 1^{bis} LFC

^{1bis} Se adempie le condizioni di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera c^{bis} della Costituzione federale, il credito d'impegno deve...

IV

Referendum et entrata in vigore

¹ ...

^{1bis} Dopo l'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni del decreto federale del ...⁹ concernente l'introduzione di un referendum finanziario, la presente legge è pubblicata nel Foglio federale.

² ...

Eventualmente, nel caso in cui la Minoranza II abbia il sopravvento:

Minoranza III (Weyeneth, Amstutz, Fehr Hans, Lustenberger, Perrin)

Art. 25 cpv. 2 LParl

² Stanza i crediti d'impegno e i limiti di spesa sottoposti a referendum facoltativo nella forma del decreto federale. Se non sottostanno a referendum facoltativo si avvale della forma del decreto federale semplice.

Minoranza IV (Fluri, Beck, Engelberger, Meyer Thérèse, Moret, Müller Philip)

Stralcio dell'art. 28 cpv. 1^{bis} LFC

⁹ FF 2007 ...

Minoranza VI (Gross Andreas)

La legge federale del 17 giugno 2005¹⁰ sul Tribunale federale (LTF) è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 3, 1° periodo

³ Le corti giudicano nella composizione di cinque giudici anche i ricorsi contro i decreti dell'Assemblea federale concernenti i crediti d'impegno, contro atti normativi cantonali che sottostanno al referendum e contro decisioni cantonali sull'ammissibilità di un'iniziativa o sull'esigenza di un referendum. ...

...

Art. 88 cpv. 1 lett. b

¹ I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:

- b. in materia federale contro:
 - 1. i decreti dell'Assemblea federale sui crediti d'impegno;
 - 2. le decisioni della Cancelleria federale;
 - 3. le decisioni dei Governi cantonali.

Art. 100 cpv. 1bis (nuovo)

^{1bis} Il ricorso contro un decreto dell'Assemblea federale su un credito d'impegno deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ufficiale.